

[TORNA ALLA HOMEPAGE](#)

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

Il Sig. X Y,, elettivamente domiciliato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 disp. att. c.p.p., in Roma Via J. Sannazzaro,24, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Emilio Falcetta che lo rappresenta e difende giusta nomina in calce al presente atto

ESPONE E DENUNZIA-QUERELA

la dott.ssa domiciliata in e/o tutti gli altri eventuali compartecipi, tra i quali segnatamente anche i responsabili del sito Internet www.pedagogisticlinici.com, chiedendo espressamente che si proceda a norma di legge per l'accertamento e la punizione delle fattispecie di reato che saranno rinvenute nella condotte appresso descritte, e segnatamente l'esercizio abusivo della professione di psicologo di cui all'art. 348 c.p. nonché di false dichiarazioni in ordine alle proprie qualità personali di cui all'art. 495 c.p., riservando la costituzione di parte civile.

FATTO

Il denunziante è indagato nel procedimento penale RGNR n. P.M. Dott. e GIP Dott., pendente avanti all'intestato Ufficio Giudiziario, con l'accusa grave e mostruosa di avere abusato sessualmente della propria nipotina di appena 5 anni all'epoca dei fatti.

Nel corso di tale procedimento la suddetta Dott.ssa è stata nominata Consulente di Parte del Pubblico Ministero, per rispondere al seguente quesito : *“Esaminati gli atti del procedimento e compiuto ogni rilievo e accertamento ritenuto utile allo scopo, sentita la minore offesa.....sugli episodi di abuso sessuale denunciati dalla madre, accerti e verifichi il consulente l'attendibilità della predetta minore e la sua capacità di percepire, interpretare, memorizzare, rievocare e riferire il fatto; accerti inoltre se la minore è in grado di riferire ulteriori notizie in merito alle modalità dei fatti e al loro autore, evidenziando qualunque altro elemento utile a fini di giustizia”* (doc. 1-CTP del PM).

La ha accettato la nomina del Pubblico Ministero, sebbene fosse evidente che l'incarico conferito avrebbe necessariamente implicato da parte sua l'espletamento di attività riservate per legge agli Iscritti all'Albo degli Psicologi.

La NON è abilitata alla Professione di Psicologa, ed infatti non è iscritta al relativo Albo tenuto dal competente Ordine Professionale ai sensi della L. 56/89, e tuttavia, come essa stessa ammette nella Relazione a propria firma (ancora doc. 1), nel corso dello svolgimento dell'incarico peritale costei ha abusivamente espletato le seguenti attività specialistiche :

--ha dichiarato di essere in un Setting psicologico, di fare intervento psicologico, di esaminare le reazioni difensive : tuttavia il Setting è il contesto utilizzato da uno psicoterapeuta per analizzare il significato affettivo dei vissuti del paziente, e l'intervento psicologico è il percorso effettuato da uno psicologo regolarmente iscritto all'albo degli psicologi,

--ha somministrato alla minore delle tecniche proiettive : trattasi di test non rigidamente strutturati dove il soggetto, rispondendo più liberamente, mette qualcosa di più personale nelle sue risposte, che, opportunamente esaminate, consentono di scorgere gli aspetti inconsci della sua personalità. Il termine proiettivo fa riferimento al meccanismo della proiezione illustrato dalla psicoanalisi facendo riferimento alla modalità con cui il soggetto organizza le proprie esperienze, proiettando in un materiale non strutturato la

http://www.falsiabusu.it/notizie/notizie_falsi_abusi/60.html

Go

APR JUL AUG

06

2011 2013 2014



About this capture

2 captures

5 Apr 2011 - 6 Jul 2013

e/o alla Professione di Psicoterapeuta,

--ha somministrato alla minore sia uno schema di indicatori (indicatori fisici primari, secondari e comportamentali) che fanno riferimento ad elementi quali abrasioni, ferite, malattie veneree, perdite uretrali, edemi, dolori alla minzione etc, sia uno schema di indicatori comportamentali (comparsa di nuove paure, cambiamento di abitudini, cambiamento nel rendimento scolastico, nei rapporti con i genitori, comparsa di patologie nel sonno, tentati suicidi etc.), anch'essi di competenza esclusiva della Professione di Psicologo, --in particolare, e più nel dettaglio, la ha somministrato alla minore lo Schema di Finkelor e Browne, --infine la ha espresso una Diagnosi di disturbo post traumatico, pur senza averne i titoli di legge. V'è da aggiungere che le attività sopra descritte, abusivamente espletate, hanno costituito il cardine dell'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP dia carico dell'odierno denunziante (doc. 2 - titolo custodiale), e che di conseguenza il Sig. ha sofferto complessivi 237 giorni di restrizione della libertà personale (di cui ben 39 in carcere ed ulteriori 198 agli arresti domiciliari) esclusivamente in ragione del convincimento che, nei Magistrati, è stato indotto dalla Consulenza redatta mediante esercizio abusivo della professione di Psicologo dalla suddetta

DIRITTO

La Dott.ssa si autodefinisce (cfr ancora doc. 1, timbretto sulla sua CTP) "Psicopedagogista clinico specializzata in Criminologia e Psicologica Giuridica" (sic!).

Non esiste in Italia un Ordine Professionale degli Psicopedagogisti, e tantomeno titoli di specializzazione come quelli che la ha falsamente esposto e dichiarato al Pubblico Ministero.

Esiste una Associazione che pubblica un sito internet ufficiale nel quale, surrettiziamente, si dichiara l'esistenza di un "Albo", il che induce in errore l'utente, atteso che detto sedicente Albo non è istituito con Legge bensì compilato secondo criteri e metodi svincolati da ogni controllo di legalità: addirittura su tale sito www.pedagogisticlinici.com/chi_siamo/home.htm candidamente si dichiara che "Il Pedagogista Clinico è un professionista iscritto all'Albo Nazionale dei Pedagogisti Clinici tenuto dall'ANPEC Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici (cfr. allegato cartaceo-doc. 3)

Inoltre su altro sito internet collegato alla medesima Associazione, su www.clinicalpedagogy.com/pedagogista_clinico/formazione/destinatari.htm altrettanto candidamente si "confessa" che a detto Albo si può accedere persino senza essere laureati: "La formazione è rivolta a Laureati e laureandi (laurea specialistica o di secondo livello e lauree vecchio Ordinamento) delle Università italiane e straniere. Gli stranieri residenti in Europa e nei paesi extraeuropei possono frequentare la formazione per la professione di Pedagogista Clinico...." (cfr allegato cartaceo-doc. 4).

La Dott.ssa è iscritta proprio a tale illegittimo "Albo", ed il suo "titolo accademico" non è neanche la Laurea in Psicologia (che comunque da sola non basterebbe a legittimare l'esercizio della Professione di Psicologo), bensì un corso di Laurea triennale denominato "Scienza dell'educazione", (doc. 5), sebbene poi sulla propria carta intestata la suddetta abbia surrettiziamente aggiunto di essere esperta in Criminologia e Psicologia Giuridica.

Nel suo curriculum si segnala che la stessa ha partecipato ad un Corso sull'ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ovvero una patologia meglio conosciuta tra Psicologi e Psicoterapeuti come "sindrome di deficit di attenzione e iperattività", quasi a voler significare che un appassionato di diritto che abbia seguito un corso di procedura penale abbia titolo per esercitare la Professione di Avvocato dinanzi alla Magistratura Penale.

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 4483/2007, in accoglimento del ricorso all'uopo presentato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio contro il Ministero dell'Università, ha annullato il decreto con cui il Ministro dell'Istruzione aveva inserito la "Psicologica Clinica" tra gli ordinamento didattici delle scuole di

non è consentito acquisire specialità diverse dalla psicoterapia.....”.

Così facendo tale Supremo Collegio ha ancor più chiaramente precisato (per chi volesse fingere di non vedere quel che è evidente) che anche la Psicologia Clinica è materia riservata esclusivamente agli Psicologi, al punto che ne è interdetta la pratica persino ai Medici : la, dal canto suo, non solo non è un Psicologo, ma neanche un Medico, e dunque la Laurea breve di cui dispone (decisamente cassata dal Consiglio di Stato) le inibisce nel modo più assoluto di espletare attività di competenza esclusiva degli iscritti all'Albo degli Psicologi, nel primario interesse dei pazienti cui spetta il diritto di affidarsi, se maggiorenni, o venire affidati, se minorenni come la piccola, a Professionisti capaci di adoperare protocolli scientifici invasivi e potenzialmente dannosi, al fine salvaguardarne in primo luogo l'integrità psicofisica.

Esattamente come l'iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti abilita alla “somministrazione” di psicoterapia, come l'iscrizione all'Albo dei Medici abilita alla “somministrazione” di medicine, l'iscrizione all'Albo degli Avvocati abilita alla “difesa tecnica”, l'iscrizione all'Albo degli Psicologi è il solo ed unico titolo che consente di esperire Setting e Diagnosi “somministrando” test.

Decisiva ed inequivocabile in tal senso è la Sentenza n. 767 del 23/6/2006 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna emessa sia in primo grado che in appello, nei confronti di un soggetto che, sebbene non essendo iscritto all'Albo degli Psicologi esattamente come la, aveva “somministrato” test proiettivi e redatto diagnosi e profili psicologici, pronunziando la seguente Massima : ***“la diagnosi psicologica attraverso l'uso dei relativi strumenti conoscitivi, è attività riservata agli psicologi iscritti al relativo albo, a norma dell'articolo 1 L. 18.02.1989 n. 56..... l'esercizio abusivo della professione di psicologo si realizza anche qualora l'agente compia saltuariamente persino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato”.***

Per tale ragione copia della presente denuncia viene inviata per doverosa conoscenza all'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, ed all'Ordine Nazionale degli Psicologi affinché possano valutare la costituzione di parte civile nel presente procedimento.

Premesso in fatto e in diritto quanto sopra, si

CHIEDE

che si proceda all'accertamento ed alla conseguente sanzione delle fattispecie di reato che verranno riscontrate nei fatti sopra descritti, **chiedendo altresì di essere informato in caso di archiviazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 408 comma II c.p.p.**

In via istruttoria si allegano : (A) Nomina in favore del sottoscritto Difensore (1) CTP a firma di nel procedimento penale RGNR n. P.M. Dott. (2) Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP di a carico dell'odierno denunciante integralmente basata sul convincimento indotto nel GIP dalla CTP della(3) pagina Internet dal sito www.pedagogisticlinici.com (4) pagina Internet dal sito www.clinicalpedagogy.com (5) estratto del sedicente “Albo” dei Pedagogisti Clinici riguardante
Roma, lì 16/11/2007.

X Y

Visto per autentica

Avv. Andrea Emilio Falcetta